



Determina a contrarre

Decreto n. 2216

Torino, 22/12/2020

Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. A del D.L. 76/2020, per l'acquisizione di una piattaforma per la gestione del Registro di trattamento dati ai fini GDPR - CIG 85724132FF - CUI S00518460019202000070

LA DIRETTRICE GENERALE

Premesso che

- L'Area Information Technology (IT) ha segnalato l'esigenza di acquisire una piattaforma per la gestione del Registro di trattamento dei dati ai fini del rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, come da Richiesta di Acquisto del Dirigente dell'Area IT, ing. Marco OREGLIA, registrata nella procedura contabile UGOV al n. 1213/2020;
- la predetta Richiesta di Acquisto n. 1213/2020 è stata contabilizzata dall'Area richiedente, che ha pertanto provveduto ad assumere l'impegno contabile a copertura della spesa per l'importo massimo di affidamento, pari ad Euro 70.000,00 + IVA;
- si è ravvisata l'opportunità, in considerazione della continuità delle esigenze previste ed in ossequio al principio di economicità, di procedere all'affidamento del servizio per la durata di anni 5 (cinque);
- la spesa risulta inserita nel Programma degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 21, comma 6 del D. Lgs. 50/2016 riferito al biennio 2020-2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18.12.2019, come aggiornato da ultimo con Decreto della Direttrice Generale n. 1824 del 12.11.2020;
- l'Area richiedente l'acquisto ha altresì predisposto una relazione a supporto della scelta del prodotto GoPrivacy, secondo quanto dettagliato nel prosieguo

Preso atto che

- nel programma degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2020-2021 è stato individuato quale Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento in titolo l'ing. Marco OREGLIA che, anche alla luce di quanto previsto nelle Linee Guida ANAC n. 3 di cui alla Determinazione n. 10074/2017, possiede il titolo di studio, l'inquadramento professionale e le competenze pregresse per svolgere la funzione di Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 31 del D. Lgs. 50/2016
- il RUP ha proposto di individuare quale Direttore dell'Esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016, l'ing. Enrico Venuto, in quanto ragioni organizzative interne alla Stazione Appaltante non consentono l'attribuzione al RUP dell'attività di verifica dell'esecuzione;

Visti

- l'art. 1, c. 449 della L. n. 296/2006, l'art. 26, c. 3, della L. n. 488/1999, l'art. 1, c. 7, della L. n. 135/2012, l'art. 9, c. 3, del D.L. n. 66/2014, il DPCM 11.7.2018 e dato atto che, avuto riguardo



all'oggetto, non sussiste l'obbligo di adesione alle convenzioni o accordi quadro attivate da Consip o dalla centrale di committenza regionale, o dei soggetti aggregatori, ed è pertanto consentita la procedura autonoma di cui al presente Decreto;

- l'art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006, che prevede l'obbligo di ricorso al mercato elettronico della pubblica relativamente agli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitari e dato atto che il servizio oggetto dell'affidamento è negoziabile nel bando **"Servizi"** – categoria merceologica **"Servizi per l'Information & Communication Technology"**;
- l'art. 1, comma 1 e comma 2 lett. A del D.L. 76/2020 e ritenuto di fare ricorso alla procedura di affidamento diretto senza previa acquisizione di pluralità di preventivi, nel rispetto della finalità acceleratoria e semplificatoria che caratterizza il regime speciale e transitorio introdotto dal D.L. n. 76/2020, conv. in L. n. 120/2020, fino al 31.12.2021, e altresì al fine di pervenire all'individuazione definitiva del contraente nel rispetto del termine perentorio di due mesi dall'avvio del procedimento;
- Dato atto che:
 - in considerazione della necessità di utilizzare un software per supportare l'Ente nell'adeguamento in maniera efficace alle regole previste dal Regolamento Europeo UE 679/2016 (GDPR), nel 2018, il Politecnico di Torino si è dotato in via sperimentale, di un servizio Cloud erogato in modalità SaaS da un operatore italiano su datacenter italiani e presente nel Catalogo dei servizi Cloud per la PA (AGID Cloud Marketplace);
 - vista la determina del Direttore Generale AgID n. 408 del 19 dicembre 2018 a discendere dalla quale, a decorrere dal 1 aprile 2019, le Amministrazioni Pubbliche potranno acquisire esclusivamente servizi IaaS, PaaS e SaaS qualificati da AgID e pubblicati nel Cloud Marketplace;
 - viste le indicazioni provenienti dal Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione 2019-2021 che promuove fra i suoi principi base per la trasformazione digitale il paradigma del "Cloud first";
 - vista la sentenza nella causa C-311/18 del 16 luglio 2020 in cui la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha invalidato il "Privacy Shield", accordo in base a cui organizzazioni e multinazionali potevano fino a quel momento legittimamente trasferire dati personali tra Europa e Stati Uniti;
 - in conseguenza di tale sentenza si è reso necessario verificare che i servizi che erano certificati da AGID nel Cloud Marketplace della PA in vigenza del Privacy Shield siano tuttora compatibili con il GDPR, segnatamente nel momento in cui utilizzano provider extra-UE;
 - all'esito di tale verifica è stato possibile individuare sul Cloud Marketplace di AgID solo 3 fornitori qualificati per l'erogazione in modalità SaaS di un servizio finalizzato alla gestione del registro di trattamento dati ai fini GDPR, che facciano uso di cloud provider



- nazionali o europei con datacenter in Italia o in Europa, risultando pertanto conformi al quadro regolamentare conseguente alla sentenza di invalidazione del Privacy Shield;
- i prodotti qualificati sul Market Place AGID e rispondenti ai requisiti su enunciati risultano essere:
 - GoPrivacy dell'operatore economico **Sistemi Hardware e Software**;
 - X-GDPR dell'operatore economico **Boxxapps S.r.l**;
 - MUA Motore Unico Amministrativo dell'operatore economico **LTA Srl**.
 - dall'analisi delle schede di prodotto condotte dall'Area IT emerge che le funzionalità offerte da GoPrivacy di **Sistemi Hardware e Software** risultano essere le più complete e rispondenti alle esigenze ed ai requisiti specifici dell'ateneo;
 - l'importo stimato della spesa tiene conto del risparmio previsto in relazione alla stipula di un contratto di durata pluriennale (5 anni) e della richiesta dei seguenti servizi accessori:
 - l'aggiornamento alla release successiva;
 - l'erogazione nel corso del 2021 di un corso di formazione per gli amministratori di sistema.
 - la prestazione che si intende acquisire non si configura quale artificioso frazionamento di una più ampia prestazione contrattuale di importo complessivamente superiore alla soglia di 75.000 euro, e che pertanto risulta rispettato il principio di cui all'art. 35, comma 6, del Codice dei contratti pubblici;
 - Visto l'art. 26, c. 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e dato atto che nel caso di specie ricorrono le esclusioni dall'obbligo di DUVRI di cui all'art. 26, comma 3bis, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e, in quanto si tratta di mera fornitura di software corredata da servizi di natura intellettuale
 - Ritenuto che
 - i requisiti di partecipazione indicati nell'allegata documentazione risultino idonei in relazione all'oggetto dell'affidamento;
 - l'individuazione dello specifico prodotto GoPrivacy sia legittimata:
 - dalla particolare ristrettezza del mercato di riferimento, limitato a soli tre operatori dal combinato disposto emergente dalle citate disposizioni dell'AGID e dalla predetta Sentenza della CGUE
 - dalle valutazioni tecniche riportate nella citata relazione istruttoria predisposta dall'Area IT



- dal dovuto rispetto del principio di economicità, che trova attuazione nel caso specifico anche nell'evitare il sostenimento di inutili costi di start up e di migrazione dei dati inevitabilmente ricollegati all'adozione di una piattaforma differente da quella già in uso
- l'importo a base di affidamento risulti congruo per le motivazioni già indicate in narrativa;

Visti

- la Legge 190/2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- l'art. 26 della legge 488/1999;
- l'art. 1, commi 449 e 450 della legge 296/2006;
- il Decreto Legislativo 50/2016;
- Visti gli artt. 1, comma 2 ed 8, comma 1 del D.L. 76/2020, come convertito dalla L. 120/2020;
- Viste le Linee Guida ANAC n. 3, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" e n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
- Visto lo Statuto del Politecnico di Torino, emanato con D.R. n. 774 del 17 luglio 2019 pubblicato sulla G.U. 174 del 26 luglio 2019 in vigore dal 26 luglio 2019;
- Visto il Regolamento di Amministrazione e contabilità del Politecnico di Torino (in particolare l'art. 62, comma 2 lett. c), emanato con DR 218 del 03.06.2013;
- Visto il quadro delle deleghe approvato con Delibera del CdA del 27.10.2020;
- Visto il Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19.12.2019 ed i successivi aggiornamenti del medesimo programma;

DECRETA

- 1) di autorizzare per le motivazioni espresse in narrativa, l'acquisizione del servizio in oggetto mediante TD MePA - nel bando "**Servizi**" - categoria merceologica "**Servizi per l'Information & Communication Technology**" - con l'operatore economico Sistemi Hardware e Software; l'importo presunto a base di affidamento è pari ad Euro 70.000,00, oltre ad IVA;
- 2) di nominare l'ing. Enrico Venuto Direttore dell'Esecuzione del contratto stipulato all'esito della procedura di selezione del contraente di cui al presente decreto.

LA DIRETTRICE GENERALE
- dott.ssa Ilaria Adamo -

F.A.